

Index

Quaderni camerti di studi romanistici
International Survey of Roman Law

IN MEMORIA DI FERDINANDO BONA

28
2000

JOVENE EDITORE NAPOLI

merino

ritto romano ».

Colognesi, Pie-

rauer

o

rtis

o

siello

one

ia

Masi Doria;

ola Santini

I. Il fedecommesso. II. Fedecommissi che imponevano di restituire dopo la morte. III. Fedecommesso *de residuo* e fedecommesso di famiglia. IV. La sostituzione fedecommissaria in età del principato. V. Il basso impero e l'età giustiniana. Appendice: La sostituzione fedecommissaria nel diritto italiano.

Oliviero Diliberto, *La biblioteca stregata. Tracce dei libri di Theodor Mommsen in Italia* (Milano, Edizioni Rovello, 1999) p. 53.

Raffinata edizione fuori commercio in esemplari numerati.

Athina A. Dimopoulou, *La rémunération de l'assistance en justice. Étude sur la relation avocat-plaideur à Rome*, «Études d'Histoire de Droits Européens, 2» (Athens-Komotini, Sakkoulas, 1999) p. 582.

Nella prima parte «La nature sociale, juridique et économique de la relation du patronat judiciaire sous la République» (p. 39-187) l'a. esamina il rapporto tra assistente ed assistito che ebbe, in età arcaica, risvolti unicamente sociali, identificandosi in quello tra *patronus* e *cliens*, ma assunse, verso la fine della repubblica, natura giuridica con l'individuazione del patrocinatoro nel *patronus causae* prima, e nell'*orator* giudiziario, poi. Quindi, i ruoli sociali del difensore e del difeso sulla base della natura clientelare del loro rapporto e in relazione con il suo sotteso valore morale, il simbolismo ed il valore della gratuità dell'assistenza giudiziaria, il cui compenso era il divulgarsi e l'innalzarsi della fama, premessa necessaria all'ascesa politica. A queste, con l'evolversi dei tempi e la specializzazione della qualifica di patrocinatoro, si affiancò, presto, l'esigenza di una ricompensa di natura monetaria.

Nella seconda parte «L'évolution de l'assistance en justice et de sa rémunération sous le Haut Empire» (p. 189-355) s'analizza la produzione legislativa in tema di remunerazione, soprattutto nel suo riflettere la contrapposizione tra coloro che sostenevano l'importanza che aveva la tradizione della gratuità dell'assistenza e coloro che sostenevano la necessità dell'introduzione di un compenso monetario. Mentre fino al principato di Augusto, infatti, prevalente fu la tendenza ad ostacolare la pratica dell'onorario degli avvocati, successivamente si verificò una progressiva accettazione del principio della remunerazione. Date le condizioni sociali, economiche e politiche dell'età imperiale, il principio economico finì con il divenire un elemento indissociabile dalla difesa in giudizio. La pratica della remunerazione divenne sempre più diffusa fino a trasformare l'attività patronale in una fonte di ricchezza, in un mestiere remunerato, che tuttavia si scontrò presto con gli antichi valori espressi dal principio di gratuità e tutelati dall'aristocrazia senatoria. La specializzazione dell'attività di difesa in giudizio, inoltre, portò alla disciplina dell'accesso all'avvocatura, consentito solo ai soggetti integri fisicamente e moralmente, e all'esigenza di una regolare formazione professionale.

Nella terza parte «L'aspect juridique de la rémunération: de l'élémentaire à la complexité» (p. 357-503) si sottolinea il delinarsi della natura giuridica della remunerazione. L'accettazione della remunerazione risulterebbe soprattutto evidente nel graduale mutamento della terminologia riferita alla stessa (da *merces* ad *honorarium*), che ne rispecchia la sua piena percezione sociale. Il concetto di remunerazione si articolò variamente sotto l'aspetto giuridico fino a che il compenso monetario divenne un diritto tutelato giuridicamente. Ciò comportò presto anche la possibilità

25 (1997) 709, e il vol. II
ra continua, con i cruciali
e sforzo di traduzione del
bile coraggio e ottimi esiti
Kupisch e Seiler. La ripar-
; D. 12.4-7, 13.1-4: Haut-
D. 15: Ziegler; D. 16.1-2
; Honsell; D. 18.2-4: Luig;
; D. 19.2: Luig; D. 19.3-5.

laverei (CRRS), heraus-
t, bearbeitet von J. Ma-
I: Die Begründung der
e, bearbeitet von Haut-
, Beiheft 3» [Akademie
(Stuttgart, Franz Schö-
nbecher, 1999).

dell'autonomia prima-
ti prediali, «Universita-
stituto di diritto romano
(Napoli, Jovene, 1999).

Il *modus* e la genesi degli
rticolazione dell'*operatio*
V. Il ruolo storico del
zione dogmatica del *modus*
nel *modus servitute* nel di-

iritto romano (Padova,

to-Fonti-Metodo di *ius*
s *omnis publica praesentia*
Il diritto del *modus* nel
i vecchi e nuovi. VIII. La
tiano. X. La compilazione

enute per molti anni. Tra
tenuti sono già censurati

Per un corso di *ius*
chelli, 1999) p. 11.

di proporre ricorsi in giudizio in materia di onorari. Di séguito, si pone in evidenza l'incidenza della remunerazione sul rapporto tra assistente ed assistito di cui la Dimopoulou analizza i rapporti con i modelli dei contratti di servizi, ma ne individua, in particolare, la natura di contratto innominato, figura forgiata dalla pratica giuridica.

Nelle conclusioni (p. 505-510) si pone in evidenza che il rapporto giudiziario perse la sua natura clientelare sólo in età repubblicana, allorché si introdusse l'elemento di reciprocità delle parti, in virtù del principio della remunerazione che, pur scontrandosi con l'antica tradizione aristocratica d'amicizia e gratuità dell'assistenza giudiziaria, ebbe il merito di consolidare l'attività di difesa in tribunale. La sua configurazione tra i contratti innominati, infine, sarebbe un esempio caratteristico del processo di adattamento dei nuovi concetti nella riflessione giuridica romana. La società romana avrebbe così il merito di aver prodotto non una semplice figura di assistente delle parti nel processo, ma l'archetipo della figura del difensore.

L'opera, che si chiude con un'ampia bibliografia (p. 511-544), indici delle fonti e degli argomenti (p. 545-565), si basa sulla tesi di dottorato partecipante al IV premio Gérard Boulvert.

Tavole terminologiche e normative corredano l'opera, che sembra riesca ad aggiornare proficuamente il pur recente libro di J. Crook, *Legal Advocacy in the Roman World* (1995), segn. in *Index* 25 (1997) 710 s., e ad integrare il bel saggio di J.M. David, *Le patronat judiciaire au dernier siècle de la République romaine* (1992), segn. in *Index* 22 (1994) 678. [VALERIA CARRO]

Federico M. D'Ippolito, *Maestri d'Europa* (Napoli, Jovene, 1999) p. xvi, 129. [Lit. 22.000].

Cinque tra saggi e note di lettura già pubblicati, piú un inedito, riuniti nel volume che ha vinto il «Premio Elsa Morante» per la 'saggistica' (Procida 1999). I. Un professore di Königsberg. II. *L'ordo iuris* e il suo enigma. III. Riflessioni sull'«Introduzione» di Orestano. IV. Otto Lenel e la giurisprudenza romana. V. Diritto economia e società negli scritti di F. De Martino. VI. Etica e diritto nell'opera di F.P. Casavola.

Diritto romano attuale. Storia, metodo, cultura nella scienza giuridica 1/1999 gennaio-giugno (Napoli, Edizioni Scientifiche, 1999) p. 125.

Nuova rivista semestrale, che esordisce con un numero su «Valutazione giuridica e storia». Articoli di G. Crifò, S.-A. Fusco, F. De Marini Avonzo, M. Campolunghi, tra gli altri. Il direttore responsabile è Roberto Seghetti, coordinatori Giuliano Crifò e Federico Spantigati.

Rafael Domingo, *Auctoritas*, «Derecho» (Barcelona, Ariel, 1999) p. 156.

«El autor ofrece un intento de aplicación de la conocida y fecunda contraposición romana entre *auctoritas* — saber socialmente reconocido — y *potestas* — poder socialmente reconocido — al ámbito constitucional, y muy particularmente a la Constitución española de 1978. Temas de tanta actualidad como la crisis de la teoría de la división de poderes, la politización de la justicia, el futuro de los Tribunales Constitucionales, el papel de la monarquía en una sociedad democrática, etc., son tratados en este libro».

Febronia Elia, *Valentini*, 3» (Catania, C

Una poderosa bibli
II. Economia e società. II
legge. V. La legislazione p

Lucia Fanizza, *L'amm.*
problemi, «Studia
sprudenza. Istitut
schneider, 1999) p

In due parti, piú l'i
mandata (già in *SDHI*. 60

Wolf-Rüdiger von der
Recht. Der Vollst
pignus in causa iu
Kaiserzeit, «Disser
1999) p. xlv, 184.

Diss. Univ. Colonia 1
im römischen Recht. II. Di
III. Die Pfändung von For
Zugriff auf Forderungen i
Vollstreckung in Forderung

Femmes-esclaves: modèl.
juridique. Atti del
Ameno-Ischia, 27-
Merola, Alfredina :
1999) p. viii, 426. [

Ventidue contributi, ti
zione della schiava nel Codic
bertas ancillae data, p. 369-3
trollo della mobilità sociale e
de poena feminarum quae ser

Giovanni Finazzi, *Ricerca*
ed azione civile, «
ni dell'Istituto di di
neo, 78» (Napoli, Jc

1. Il problema del rap.
concepta: stato della dottrina
formula in factum concepta. 3
clusioni. Indice delle fonti.